

L'ASSOCIAZIONE ONLUS



peribimbi.it

PRESENTA



SERVIZI SOCIALI, AFFIDI E GENITORIALITÀ

— QUALCOSA DA CHIARIRE —

di Francesco Miraglia

TU DIVENTERAI
QUELLO CHE DICO IO




Prefazione

“

La ragione principale dell'abuso sta nel fatto di trattare il bambino come oggetto da modellare, al posto di relazionarsi con lui come con un'anima intelligente dotata di un'intenzionalità e di una capacità di scelta.

”



- R.M. STEIN -
Incesto e abuso sessuale
sul minore in M.I. Wuehl,
a cura di Trappole deduttive,
Milano, Vivarium, 1996

*Il significato dei vocaboli utilizzati
e i testi delle leggi citate
sono disponibili nel glossario
alla fine di questo opuscolo.*

Conoscere i propri diritti

per tutelare le proprie libertà

Nel 1989, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava, a New York, la **Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza**, importante strumento normativo per la promozione a tutela dei diritti dei bambini e delle bambine.

Anche i bambini e le bambine diventano, quindi, depositari di diritti ed in quanto tali persone da difendere.



I principi fondamentali

dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

I quattro principi fondamentali della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

1

Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.

2

Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.

3

Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita ed il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.

4

Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.



Lo scopo di questo opuscolo

Perchè Bibbiano mai più

Questi diritti partono dall'idea che un bambino sia, come effettivamente è, in una **posizione di svantaggio anagrafico** rispetto all'adulto, con apparente e minore abilità di tutelare il proprio campo d'azione e le proprie libertà.

Questo opuscolo si prefigge lo scopo di aiutare ed informare i genitori dell'attuale, seppur imperfetto, ordinamento giuridico in materia, al fine di **renderli maggiormente responsabili ed efficaci nella difesa del loro ruolo e nella protezione dei propri figli da potenziali abusi d'ufficio.**



Indignarsi non basta

Il prezzo della libertà

“Inseguiamo il dubbio ogni qualvolta il pensiero comune contrasta con la nostra idea di essere individui nati liberi. Ho imparato, a mie spese, che essere liberi, indipendenti e senza compromessi ha un prezzo da pagare, ma ne vale la pena. Non dobbiamo avere paura di essere liberi.”

(Francesco Miraglia)



La condotta pregiudizievole

#1

Cos'è e cosa causa


La condotta pregiudizievole sono **azioni consapevolmente dirette a ledere il minore tutelato.**

Immaturità degli adulti, sistemi educativi perversi, comportamenti inadeguati, rabbia inconscia, abuso e maltrattamento, conflitto tra i genitori sono i fattori potenzialmente pregiudizievoli.

La condotta viene considerata pregiudizievole qualora sia caratterizzata non da singoli episodi compiuti a distanza di un tempo considerevole tra loro, **ma dal verificarsi di reiterate azioni ravvicinate nel tempo.**

È importante conoscere il senso e l'applicabilità dell'imputazione di condotta pregiudizievole sul genitore, affinché esso ne riconosca le regole e possa sostenere le proprie posizioni in relazione alla sottrazione del minore ed eventuale decadenza della responsabilità genitoriale.


LUNEDÌ



MARTEDÌ




MERCOLEDÌ



GIOVEDÌ



VENERDÌ



SABATO



La condotta pregiudizievole

#2

Cosa succede se viene riconosciuta

L'ordinamento giuridico prevede **ampi poteri di intervento all'Autorità Giudiziaria** nel caso di violazione dei doveri dei genitori nei confronti dei figli o di abuso dei poteri, ove da simili comportamenti possano derivare gravi pregiudizi in capo ai minori.

Infatti, l'**art. 330 c.c.**, prevede che possa essere pronunciata **la decadenza della responsabilità genitoriale** nei confronti di quel genitore che violi o trascuri i propri doveri, ovvero abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, arrecando grave pregiudizio nei confronti dei figli.

Ove il comportamento del genitore non sia tale da giustificare la pronuncia della decadenza della responsabilità, ma sia in ogni caso pregiudizievole per il figlio, potranno essere adottati i più **opportuni provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.**




La condotta pregiudizievole

#3

La forma lieve

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale dell'art. 330 c.c., ma appaia comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze, **può adottare i provvedimenti ritenuti più convenienti** e può anche disporre l'**allontanamento del minore** dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratti e/o abusi.

I provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale hanno principalmente lo scopo di tutelare i figli dal possibile pregiudizio derivante dall'inadempimento dei genitori ai propri doveri, al fine di **salvaguardare la corretta crescita e lo sviluppo fisico e psicologico del minore**, evitando così la reiterazione ed il protrarsi di effetti pregiudizievoli.



Articolo 330 e 333 codice civile

Sono differenti sotto l'aspetto quantitativo e non qualitativo

Art. 330 Decadenza. Art. 333 Limitazione.

Gli articoli 330 c.c. e 333 c.c. sono competenza del Tribunale dei Minori.

Costituiscono eccezione casi di separazione o divorzio nei quali trova applicazione l'art 316 c.c., con competenza del Tribunale Ordinario. Infatti, qualora sia in corso, tra le parti, un giudizio di separazione o divorzio, i procedimenti ex art. 333 c.c. (limitazione) e 316 c.c. (esercizio della responsabilità genitoriale), diversamente da quanto rappresentato precedentemente, saranno di competenza del giudice ordinario per tutta la durata del processo.

Il Giudice si avvale di una CTU (Consulenza tecnica d'ufficio) per valutare la genitorialità.

Il CTU (Consulente tecnico d'ufficio) è un ausiliare del Giudice (esperto esterno, terzo) all'interno del processo.

Il giudice si rivolge ai Servizi Sociali per:

- richiedere informazioni;
- richiedere pareri e valutazioni;
- disporre interventi.

AVVOCATO

GIUDICE

POSSO DIRE LA MIA...?



Cosa fa il Tribunale?


La tutela sì, ma da entrambe le parti

La tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e relazionali del minore, che corrisponde al principio di legalità, può essere complementare all'azione amministrativa dei Servizi Sociali, diretta ad assicurare allo stesso minore protezione e benessere per favorire, secondo il principio di reciprocità, il pieno sviluppo della sua personalità.

È necessario tener sempre presente che la funzione giurisdizionale e la funzione amministrativa sono e devono rimanere funzioni distinte, ambiti di competenza diversi, con finalità ed interventi diversi, seppur spesso positivamente complementari.

ASSISTENTI SOCIALI

GENITORI



Adottabilità: quando?

Il carattere transitorio o permanente della situazione di privazione morale o materiale

Un bambino è dichiarato adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i Minorenni la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore e di carattere transitorio.



Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifichi la dichiarazione di adottabilità di un minore, devono sussistere, **all'esito di un rigoroso accertamento, carenze materiali ed affettive** di rilevanza tale da interporre, di per sé, **una situazione di pregiudizio per il minore**, tenendo anche conto dell'esigenza primaria che ogni bambino ha del diritto di vivere nella propria famiglia.

Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia; condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine, a favore della famiglia, sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

Cosa può fare l'Autorità pubblica?

Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, **lo colloca in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art. 403 c.c.).**

Articolo 403 del codice civile

#1

Giurisdizione o amministrazione?

L'art 403 c.c. non dà competenza al Tribunale dei Minori, ma ammette l'intervento d'urgenza della Pubblica Autorità (quindi non del Giudice, ma ad esempio dei Servizi Sociali), per collocare il minore in luogo sicuro, qualora si trovi in una condizione di **grave pericolo per la propria incolumità fisica o psichica**. Il provvedimento 403 del c.c., infatti, non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria, bensì è un **atto di amministrazione**, sia per l'oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui proviene.

Cosa significa: **l'azione della Autorità Pubblica nella figura dei Servizi Sociali agisce** non attraverso provvedimenti giuridici ma semplicemente, in questa prima fase tutelativa d'urgenza, **in chiave amministrativa**, poiché la richiesta di tali interventi spesso non scaturisce dalla volontà del genitore o dal minore. Piuttosto dal giungere di segnalazioni, relative al sospetto di una condizione di pericolo ancora non accertata.

Una natura essenzialmente operativa e di protezione deve ad ogni modo essere indicativa di una situazione attuale e reale di sofferenza e pregiudizio del minore.

Non può operare in base a presunzioni, ma su dati oggettivi.



Applicazione

Diritto, Libertà e Consenso

È necessario, quando l'atto si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della Pubblica Autorità e che l'intervento è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria Minorile.

Perché un provvedimento così autoritario possa essere giustificato occorre che vi sia un grave pericolo oggettivo per l'integrità fisica e psichica del minore.

INFATTI, SOLO L'URGENZA E LA NECESSITÀ DI PORRE RIPARO AD UNA SITUAZIONE DI GRAVE RISCHIO DELLO STESSO PUÒ GIUSTIFICARLA.



Articolo 403 del codice civile

#2

Abuso o tutela?

La situazione di necessità è il presupposto imprescindibile alla base di tali interventi, ed è per tale motivo che devono esserne ben chiari i limiti.

La collocazione in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, **soltanto per tempi brevissimi; il tempo cioè strettamente necessario per devolvere la risoluzione del conflitto all'Autorità Giudiziaria Minorile.**

Ove questa non condivida la scelta operativa e provveda con altro disposto, il 403 c.c. cessa di avere effetto.



Ad operare è la Pubblica Autorità.

Nell'ambito della Pubblica Autorità rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia. I primi devono comunque **sempre** avvalersi dei secondi. Non è invece vero il contrario. L'intervento **ex art. 403 c.c.** deve essere il più possibile **limitato a quelle situazioni di effettivo pericolo per l'integrità fisica e psichica del minore**, tipiche dello stato di necessità. Per quanto detto non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio delle Autorità Giudiziarie, il potere del **403 c.c.** decada. Lo stato di necessità perdura infatti fino alla pronuncia/ratifica del Tribunale per i Minorenni o comunque fino a quando il servizio non lo ritiene più attuale. Concludendo, l'**art. 403 c.c.** prescrive una **deroga del sistema della tutela dei minori, basato sull'accettazione dell'intervento sociale sul minore da parte dei genitori o sul necessario intervento del Tribunale volto a superare la volontà degli esercenti la responsabilità genitoriale qualora essa venga ritenuta inadeguata.**



Cosa fanno i Servizi Sociali

Responsabilità sociale e scopo

L'Assistenza Sociale comprende l'insieme dei compiti della pubblica amministrazione consistenti nella fornitura di prestazioni, normalmente gratuita, diretta all'eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali all'interno della società.

I Servizi Sociali nascono da ideali umanitari e democratici.

I valori sui quali si fissa la loro mission sono:

la giustizia sociale, i diritti umani, il rispetto delle diversità, la responsabilità collettiva, l'uguaglianza e la dignità di tutte le persone.

Nel concreto si tratta di un insieme di attività finalizzate a garantire l'assistenza alle persone in difficoltà, bisognose di cure o di aiuto: famiglie, bambini, anziani, immigrati, soggetti con problemi di tossicodipendenza etc.

Gli interventi si inseriscono in una sfera che riguarda sia la salute fisica che il benessere psicologico, sociale e relazionale; l'obiettivo finale è abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale. I Servizi Sociali operano sulla base di una normativa nazionale, regionale e locale, con l'obiettivo di promuovere la salute, il benessere e l'autonomia dei cittadini.



Ricordare la ragione morale

Il giuramento degli Assistenti Sociali

"Giuro di espletare la professione di **ASSISTENTE SOCIALE** nel rispetto del Codice deontologico, promuovendo e curando in particolare i diritti e il benessere della persona, del gruppo e della Comunità territoriale, il rispetto della persona senza distinzione di età, di genere, di etnia, di nazionalità, di religione, di stato civile, di ideologia politica, di condizione sociale, di minorazione psico-fisica, l'autodeterminazione della persona, l'astensione da ogni atteggiamento giudicante, il segreto e la riservatezza sui fatti di cui verrò a conoscenza.

Giuro di rispettare i colleghi collaborando per il raggiungimento degli obiettivi comuni, al fine di tutelare l'immagine della nostra PROFESSIONE.

Giuro di rispettare gli altri professionisti con i quali mi troverò ad interagire.

Giuro di curare costantemente il mio aggiornamento professionale anche in aderenza a quanto regolamentato dal mio Ordine."



La qualifica professionale

Essere autorevoli

La legge n. 84 del 23 marzo 1983 qualifica la professione dell'Assistente Sociale in quanto prevede che per l'esercizio della professione sia **necessario il possesso del diploma universitario** sancito secondo le caratteristiche dell'**articolo 2 della legge 341 del 19 novembre 1990**.

Queste norme hanno condotto alla soppressione delle scuole dirette ai fini speciali introducendo la professione del sanitario.

Il **D.M. n. 590 del 2000** trasforma il diploma universitario in **Laurea Triennale in Scienza del Servizio Sociale** ed istituisce le **Lauree Specialistiche** anche per gli Assistenti Sociali.

Il **D.M. n. 270 del 2004**, pur tenendo la suddivisione dei corsi di laurea su due livelli, trasforma i titoli precedenti in "**Laurea**" e "**Laurea magistrale**".



Cosa è richiesto ai Servizi Sociali

Sezione A - Sezione B

Con il **DPR del 5 giugno 2001 N. 328** nell'albo professionale degli Assistenti Sociali sono state inserite, in corrispondenza del diverso livello di accesso, le seguenti due sezioni.

SEZIONE A

Cui si accede previo esame di Stato, con il titolo di **Laurea Specialistica**.

SEZIONE B

Cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di **Laurea** o con **Diploma Universitario** conseguito secondo il proprio ordinamento (Diploma Universitario Triennale).

Agli iscritti nella **sezione A** spetta il titolo di **Assistente Sociale Specialistico**.
Agli iscritti nella **sezione B** spetta il titolo di **Assistente Sociale**.



Come destreggiarsi nella complessità

La sfera di cristallo?

Nella pratica, l'operato del Tribunale, dell'Autorità Pubblica e dei Servizi Sociali risulta essere, tuttavia, **molto più complesso ed articolato** e a causa di questa complessità spesso si vengono a creare situazioni per le quali ci si chiede se l'intero sistema sia **effettivamente strutturato in maniera da perseguire e realizzare il superiore interesse del minore, nel rispetto dei principi giuridici in materia.** (Art. 1 Legge 184/ 1983).




Una bussola per i genitori

Conoscere i canoni

La famiglia è la prima culla della persona, il principale luogo di rapporti interpersonali ed è, quindi, l'organismo fondante della società.

La famiglia è, in quanto tale, un bene giuridico da tutelare (Art. 29.34 Cost).

Scopri come farlo, conoscendo ed approfondendo le leggi che ne tutelano diritti e doveri.



Alcuni casi

Seguiti dall'Avv. Francesco Miraglia

Avvocato Cassazionista-penalista del Foro di Roma,
esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile.

COME SI EVIDENZIANO GLI ERRORI NEL SISTEMA

#1 “Da 5 anni non ho notizie di mia figlia” Bimba tolta dai Servizi Sociali della Val d’Enza, denuncia del padre: “Sono stato accusato di abusi sessuali senza riscontri”

Reggio Emilia, 20 ottobre 2019 - “Da cinque anni non abbiamo più notizie di nostra figlia e non sappiamo più neppure dove sia”. Il dolore del padre di quella bambina, che oggi ha dodici anni, è tutto racchiuso in questa frase, messa nero su bianco nella denuncia che lui, insieme agli zii paterni, ha sporto contro i Servizi Sociali della Val d’Enza. La sua storia appare molto simile a quelle già raccolte nell’inchiesta “**Angeli e Demoni**” sui presunti affidi illeciti di minori.

I nonni materni si erano rivolti per problemi economici ai Servizi Sociali, i quali seguirono anche la loro figlia quando ebbe la bambina. Il Tribunale dei Minori decise nel novembre 2007, **l’affidamento della piccola in via provvisoria agli zii paterni**, e dispose **verifiche sulla capacità affettiva ed educativa dei genitori**.



La madre aveva trascorso un lungo periodo in una comunità con la bambina: per lei il Tribunale aveva ravvisato **“notevoli progressi nell’accudimento della figlia”**, ma anche **“scarsa vigilanza, con rischi per l’incolumità della piccola”**, mentre per il padre **“capacità genitoriali sufficientemente adeguate”**, seppur **“con il grave limite dell’incapacità di riconoscere le difficoltà della madre”**.

Nel gennaio 2009 il Tribunale dei Minori confermò il decreto in via definitiva.

I genitori fecero ricorso, ma nel giugno 2011 la loro domanda fu bocciata: **“C’era un parere favorevole del P.M. sia su una revoca del decreto definitivo, sia dell’affidamento ai Servizi Sociali”**, rimarca il genitore.

Nel ricorso il padre contestava di non essere stato preso in considerazione per accudire la figlia, nonostante il report degli operatori avesse rimarcato la sua adeguatezza.

In un primo momento, nelle relazioni dell’Assistente Sociale Cinzia Magnarelli, poi indagata in **“Angeli e Demoni”** e di un’altra Psicologa - operatrici che hanno continuato a seguire la bambina dopo il decreto definitivo - erano stati segnalati aspetti positivi sulla possibilità di un rientro graduale della bambina nella sua famiglia.

“I genitori - aveva scritto la Psicologa - hanno affrontato un percorso di apprezzabile crescita personale e consolidato il loro rapporto come coppia e famiglia”, suggerendo anche un intervento **“per monitorare l’inserimento della bambina e sostenere i genitori”**, **“calibrare con gradualità la transazione della minore tra le due famiglie”** e **“salvaguardare i legami importantissimi che si sono instaurati”**.



Il ritorno a casa

L'iter giudiziario

La piccola è così ritornata per qualche mese in famiglia:

“Il suo rientro non ha fatto altro che portare serenità e gioia nel mio cuore e in quello di mia moglie - scrive il padre -. “Ci è sembrato un sogno dal quale non avremmo mai voluto svegliarci. Ma, sfortunatamente, questo sogno è svanito molto presto”.

La Psicologa e l'Assistente Sociale avrebbero cambiato idea all'improvviso, allontanandola di nuovo non soltanto dai genitori, ma anche dagli zii.

Pare che durante un incontro, la bambina avesse detto a Cinzia Magnarelli:

“Il mio papà mi tocca nelle parti intime”.

La bambina viene così affidata a un'altra coppia: dal 2014 gli incontri si interrompono tra lei e i genitori, e poco dopo anche con gli zii.

“Da allora non sappiamo più nulla di lei”.



Il proscioglimento

Smontare le accuse

Viene avviato l'iter giudiziario per il padre, concluso con il **proscioglimento** dall'ipotesi di abuso sessuale. *“Sono stato accusato di un fatto gravissimo, del quale non vi è alcun riscontro”.* In luglio viene depositata una **querela** contro la Psicologa, l'assistente Magnarelli e la responsabile dei Servizi Sociali Federica Anghinolfi. *“Magnarelli ha dichiarato davanti al Gip di aver falsificato alcuni report di valutazione sui bambini in affido, a causa delle forti pressioni subite dai suoi superiori”* afferma l'Avvocato **Francesco Miraglia** che segue la famiglia. *“Temiamo possa averlo fatto anche per questa bambina, allontanandola dai genitori. Anche questo caso sembra montato ad arte per gli scopi per i quali sono indagati vari professionisti nell'inchiesta ‘Angeli e Demoni’”.*

Il 23 ottobre si terrà un'udienza davanti al Tribunale dei minori:

“Mi rivolgo direttamente al presidente, non per entrare nel merito di numeri e fascicoli rivisti, ma per la sua onestà intellettuale, nel valutare immediatamente il rientro di questa bambina a casa, proprio come accaduto nel caso della bambina portata via a Reggio Emilia dai falsi operatori dell'Enpa”.

(Resto del Carlino Ed. Reggio Emilia)

“Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia”
(art. 1 L.184/1983, – Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori)



Alcuni casi

Seguiti dall'Avv. Francesco Miraglia

Avvocato Cassazionista-penalista del Foro di Roma, esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile.

COME SI EVIDENZIANO GLI ERRORI NEL SISTEMA

#2 "Strappata ai genitori prima di nascere"

La dolorosa storia di H che ad appena 2 anni non è mai stata con mamma e papà. L'ospedale in cui doveva venire al mondo fu preallertato dagli Assistenti Sociali. Ed in poco più di 15 giorni la piccola fu tolta ai suoi e resa adottabile.

Ancora prima di venire al mondo, il suo destino era già segnato.

La sorte di H, che oggi ha appena **2 anni**, era scritta in una mail inviata dai Servizi Sociali di Bologna all'ospedale in cui era previsto che la piccina nascesse.



Una ventina di giorni prima che H fosse partorita, infatti, un'Assistente Sociale del Servizio Sociale Ospedaliero Bolognese scrisse agli operatori della struttura sanitaria segnalando la "grave situazione sociale" di sua madre.

Nel testo della mail si può leggere: "A fronte della delicata situazione ed in accordo con il Servizio Sociale di Tutela dei Minori (...) nel caso in cui la signora dovesse partorire è necessario trasferire il neonato in neonatologia al fine di verificare le capacità genitoriali della signora e del compagno".



Viene da chiedersi come sia possibile verificare le capacità genitoriali di due persone se a queste viene tolto il figlio ancora prima che possano vederlo.

Ma questo è soltanto uno dei tanti paradossi della vicenda che stiamo per raccontare, emblematica del modo in cui funziona il sistema di gestione dei minori nel nostro Paese. Per capire bene che cosa sia successo dobbiamo cominciare dalla **storia della signora D, la mamma di H.**

È una **dottoressa, laureata in medicina**, a sua volta figlia di un medico. La sua famiglia è benestante. Il problema è che **D ha avuto seri problemi psichiatrici**. Per questo è sempre stata seguita, e sempre per questo motivo, è finita sotto lo sguardo attento dei Servizi Sociali.

Qualche tempo prima di rimanere incinta, D ha conosciuto un uomo su un social network, come oggi fanno in tanti. Lui è turco ed arrivato in Italia munito di documenti ed ha ottenuto il permesso di soggiorno. **I due si sono sposati, e un bel giorno D è rimasta incinta.**

Come dicevamo sopra, diversi giorni prima del compimento della gravidanza, **i Servizi Sociali hanno informato l'ospedale bolognese** che D avrebbe potuto partorire. Ora fate attenzione, perché la scansione temporale dei fatti è fondamentale per comprendere che cosa sia avvenuto.



La piccola H è nata giorno il 25 luglio 2017, ma già il 4 luglio l'Assistente Sociale aveva messo in allerta l'ospedale.

Il 2 agosto del 2017 il P.M. di Bologna presenta un ricorso in cui chiede sostanzialmente che sia **verificata la capacità genitoriale di D e di suo marito**. Inoltre, lo stesso P.M. chiede quali siano le condizioni della bambina, cioè se sia o meno in stato di **abbandono**.

Fino a qui tutto è più o meno comprensibile. C'è una persona che ha problemi psichiatrici e che ha messo al mondo una bambina.

È normale che le istituzioni vigilino, e che controllino se la signora sia in grado oppure no di prendersi cura della piccola. **I Servizi Sociali dovrebbero il più possibile stare vicino alla coppia, coinvolgere i nonni, tenere sotto controllo la situazione per evitare guai di ogni tipo.**



L'iter giudiziario

Il tempismo: legalità ed illegalità

Invece, a quanto risulta, succede un'altra cosa. Il 4 agosto 2017, i **Servizi Sociali prelevano la piccina** facendo ricorso all'**articolo 403 del Codice Civile**. Il testo di legge recita: *"quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"*.

In pratica, questo articolo **consente ai Servizi Sociali di togliere i figli ai genitori senza prima passare per l'approvazione di un giudice**. La misura dovrebbe essere applicata in casi estremi, ma nel corso degli anni ne è stato fatto **largo abuso**.



Nel caso della piccola H, **non si capisce bene che cosa abbia motivato la sottrazione ai genitori**. *"Il P.M. aveva già fatto ricorso, chiedendo di fare verifiche"*, spiega l'**Avvocato Francesco Miraglia**, che sta seguendo il caso di H. *"Non si comprendono allora le ragioni di urgenza che avrebbero determinato l'applicazione del 403 che, con tutta evidenza, è stata illegittima"*. Forse, prima di togliere la bimba ai suoi genitori, avrebbero potuto aspettare qualche tempo, verificare se effettivamente la coppia potesse prendersene cura.


Comunque sia, **la bimba è stata presa e affidata a una casa famiglia**.

Ma aspettate, perché non è finita. Eravamo rimasti al **4 agosto, il giorno in cui la bimba viene tolta alla famiglia**. Pochissimi giorni dopo, il 10 agosto del 2017, il Tribunale di Bologna apre il **procedimento di adottabilità della piccola H**.

Riepilogando: dal 25 luglio al 10 di agosto del 2017, H viene al mondo, viene tolta ai genitori e portata in una casa famiglia e dichiarata adottabile.

Peraltro, c'è una piccola curiosità, forse non irrilevante. Il provvedimento, con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna fa partire l'adottabilità della bimba, porta la data del **10 luglio 2017**.

Secondo il giudice si tratta di un "errore materiale". Ma secondo l'Avvocato Miraglia le cose non stanno così: *"Sono convinto che avessero già deciso tutto prima che la bambina nascesse, come testimoniano anche le mail inviate dai Servizi Sociali all'ospedale. Peraltro, tra l'applicazione dell'articolo 403 e il provvedimento del Tribunale non passa nemmeno una settimana: non c'erano i tempi tecnici. Quindi significa che tutto era già pronto prima"*.



Da quando è nata a oggi, **la piccola H non è mai stata con i genitori**. Un decreto del Tribunale di Bologna del 21 giugno 2018 spiega che *"la collocazione etero-familiare si configura per la piccola H come la misura più idonea a garantire la tutela e la prosecuzione del suo percorso di crescita in condizioni di sicurezza e benessere psicofisico, e ciò alla luce di specifiche carenze genitoriali della madre neutralizzate dalla sua attuale condizione che vede il padre come una risorsa affettiva sufficientemente valida ma con elementi di fragilità individuati in un deficitario processo di integrazione nel tessuto socio ambientale e di una ridotta consapevolezza del problematico assetto mentale della moglie"*.


L'iter giudiziario

La valutazione delle importanze

Il fatto, però, è che secondo le relazioni dello psichiatra che la segue, la madre di H oggi è – come si dice in gergo tecnico – **“compensata”**.

Ovvero sta meglio, si rende conto del suo problema ed è seguita con attenzione.

Ora la coppia di genitori ha una casa propria e i nonni sono comunque presenti per fornire sostegno. Non solo: **la mamma di H lavora**. Scrive articoli scientifici per riviste anche importanti e piuttosto note.




E il padre? Beh, **il caso del padre è davvero singolare**.

Nei fatti, **il Tribunale gli rimprovera di non conoscere bene l'italiano** e di **non essere abbastanza integrato**. L'uomo si trova in Italia ormai da due anni, quindi con la lingua comincia ad avere dimestichezza. Ma se si dovessero togliere i figli a tutti gli stranieri non integrati, beh, i Servizi Sociali avrebbero un bel po' di lavoro da fare...

Sia come sia, sembra che H con i suoi genitori non ci possa proprio tornare.
Il Tribunale scrive che *“secondo le linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori del Cismai”*
(Coordinamento Italiano Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia),
D e suo marito non sono idonei a fare i genitori.

Come si vede, l'approccio del Cismai ricompare anche in questa vicenda.
Il risultato è che la piccola H è stata tolta alla sua famiglia, non è mai stata maltrattata, picchiata, molestata o altro, ma l'hanno strappata ai genitori.



Ci sono parenti (i nonni e altri) che volentieri se ne farebbero carico, ma nemmeno loro vanno bene. I famigliari hanno potuto vedere la piccina per un'ora al mese nell'ultimo paio di anni.
“Siamo sicuri che la Corte d'Appello di Bologna saprà valutare i fatti e restituirà alla piccola i suoi genitori e la sua famiglia?!”, dice l'Avvocato Miraglia.
E spera che il destino di H non sia davvero già scritto una volta e per sempre.

Alcuni casi

Seguiti dall'Avv. Francesco Miraglia


Avvocato Cassazionista-penalista del Foro di Roma, esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile.

COME SI EVIDENZIANO GLI ERRORI NEL SISTEMA

#3 **“Basta una telefonata per allontanare il figlio”**
La denuncia del legale di una mamma il cui bambino è affidato ad un'altra famiglia «La donna non conosceva la motivazione dell'allontanamento e dopo mesi non è ancora stata sentita.»

“È un sistema che distrugge. Basta la segnalazione di una persona qualsiasi, un vicino di casa ad esempio, per far sì che un figlio sia staccato dal genitore. E quando chiedi risposte nessuno te le dà”.

Parole dure quelle dell'Avvocato Francesco Miraglia, che si sta occupando della triste vicenda di un minore (appena 3 anni) della nostra provincia, affidato ad un'altra famiglia ormai da cinque mesi e che al momento non può vedere alcun familiare.



I genitori sono separati, il minore in un primo momento viveva con la madre e la famiglia di questa.

Poi, a far scoppiare il caso, la telefonata del nuovo compagno ai carabinieri, secondo il quale la donna al telefono avrebbe minacciato il suicidio.

«Una questione di gelosia, affermazioni che poi l'uomo (querelato dalla madre, ndr) ha ritrattato, eppure secondo l'articolo 403 (intervento urgente della Pubblica Autorità per affidare un minore, ndr) il figlio è stato tolto alla madre, senza alcuna motivazione.

Pensate che una persona denunciata per furto viene processata per direttissima il giorno dopo. In questo caso la motivazione è stata fornita a distanza di mesi.

Il Tribunale dei Minori di Bologna – prosegue Miraglia – ha accolto le motivazioni dei Servizi Sociali basate su fatti travisati e non corrispondenti al vero, senza accertare la verità ed affidando il minore ad un'altra famiglia».

Nel frattempo, i giorni (i mesi ormai) passano, l'avvocato scrive più volte al Tribunale di Bologna, motivando il fatto che il minore, data anche l'età, possa e debba vivere con i nonni e la zia, all'interno di quella che è sempre stata la sua famiglia, il suo mondo, i suoi affetti.

Ma la situazione non cambia: «Inverosimile che un Tribunale dopo tutti questi mesi non senta il dovere di fissare un'udienza per ascoltare la madre.

L'amore

o disfunzione di attaccamento?

Il piccolo non può tornare da lei, la **psicologa ritiene che abbia una disfunzione di attaccamento verso la mamma**, perché dopo gli incontri con lei, quando rientra nella famiglia affidataria, **risponde male ai nuovi "genitori"**: la psicologa lo ritiene legato al rapporto compromesso con la madre, ma non le è venuto in mente che forse è proprio il contrario?

Che il piccolo soffra a doversi staccare dalla mamma e a tornare a casa di estranei?

E sulla base di queste supposizioni pregiudizievoli e superficiali, non suffragate da alcun test, **la psicologa ha sospeso gli incontri tra la madre ed il suo bambino.**



E come - purtroppo - accade spesso in questi casi, le persone coinvolte trovano, dall'altra parte, un muro di gomma: *"Abbiamo chiesto udienza in Tribunale, abbiamo chiesto di cambiare psicologa, abbiamo chiesto un percorso alternativo che riavvicini madre e figlio, senza ottenere però alcuna risposta da nessuno.*

Ancor più grave il silenzio del Direttore Generale dell'Asl di Ferrara, del responsabile del Servizio Sociale referente, dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di residenza e di tutte le figure politiche coinvolte...", conclude l'avvocato. *(La Nuova Gazzetta di Ferrara)*

"Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, è assicurato, senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità (Commissione parlamentare per l'infanzia L. 4 Maggio 1983 N. 184)"

Difendersi

attraverso la conoscenza

Esiste un solo bene, la conoscenza. E solo un male, l'ignoranza.

Difendere i propri diritti è un compito vasto, composto di molti aspetti. È anche porre le basi per l'analisi critica della quotidianità: pensare, informarsi, relativizzare le informazioni dei mass media, riconoscere le parole, saper leggere tra le righe dei messaggi apparenti.

L'educazione a conoscere i propri diritti deve essere una formazione dell'individuo che, attraverso lo sviluppo dell'empatia e del senso di responsabilità, lo porti a modificarsi nei confronti di se stesso e delle relazioni con gli altri e lo spinga ad agire in prima persona, ad assumere atteggiamenti ed opinioni rispettose dei diritti di tutti, nonché a sostenere, proteggere e promuovere i diritti di ogni individuo.

Tutti possono agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Il diritto alla difesa è inviolabile, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico.

*“Quando sto per perdere la speranza,
rammento che in tutta la storia
le vie della verità
e dell'amore hanno sempre trionfato.
Ci sono stati tiranni e assassini
e per un certo periodo di tempo costoro
possono essere sembrati invincibili,
ma alla fine crollano sempre.
Pensateci... sempre”*

(Mahatma Gandhi)

UN PAPA'



Glossario

RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Concetto introdotto dal Decreto Legislativo. n. 154/2013 (prima si parlava di “potestà genitoriale”). Si intende l’insieme dei diritti e dei doveri, di volta in volta indicati dalla legge, che spettano e gravano sui genitori verso i figli.

DECADENZA DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Può essere pronunciata dal Giudice quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti la Responsabilità Genitoriale o abusa dei relativi poteri, con grave pregiudizio del figlio.

SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Può essere pronunciata dal Giudice quando la condotta del genitore non sia così grave da dar luogo alla pronuncia di decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole per il figlio.

AFFIDAMENTO CONDIVISO

Si intende la modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione ed alla salute devono essere assunte di comune accordo dai genitori. Solo sulle questioni di ordinaria amministrazione le decisioni possono essere prese dai genitori anche separatamente.

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

Modalità di affidamento disposta dal Giudice quando l’affidamento all’altro genitore si ritiene contrario all’interesse del minore. Comporta l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore. Salvo che non venga stabilito diversamente dal Giudice, le “decisioni di maggiore interesse” per i figli devono essere adottate comunque da entrambi i genitori.

AFFIDAMENTO “SUPER ESCLUSIVO”

Trattasi di definizione gergale che non si trova nel Codice Civile. Tutte le “decisioni di maggiore interesse” sono attribuite al genitore affidatario per cui quello non affidatario, di fatto, non ha più alcun potere decisionale sul figlio. Questa “super” responsabilità del genitore affidatario è disposta nella sentenza del Giudice.

AFFIDAMENTO ETERO FAMILIARE

Quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un’altra famiglia, preferibilmente con altri figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.

AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE

Quando il minore è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato all’interno della rete parentale naturale. Questa scelta tuttavia dovrebbe presupporre che i parenti (fino al IV grado di parentela) abbiano interesse e si dimostrino capaci di farsi carico del minore.

STATO DI ABBANDONO

È la situazione in cui si trovano bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. È il presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Un bambino è adottabile quando viene accertata dal Tribunale per i minorenni la sua situazione di privazione di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a cause di forza maggiore e di carattere transitorio.



ARTICOLO 316 C.C.

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

ARTICOLO 330 C.C.

Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli.

Il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

ARTICOLO 333 C.C.

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare (ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

ARTICOLO 403 C.C.

Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori.

Articolo del Codice Civile che ammette l'intervento d'urgenza della Pubblica Autorità (NON del Giudice) per collocare il minore in luogo sicuro, qualora questo si trovi in una condizione di grave pericolo per la propria incolumità fisica o psichica.

ARTICOLO 1 L. n° 184/1983

Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Art. 1 - Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.

ARTICOLO 572 C.P.

Maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Chiunque, fuori dai casi indicati nell'articolo precedente, maltratti una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

ARTICOLO 337 C.C.

Provvedimenti riguardo ai figli.

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

ARTICOLO 332 C.C.

Reintegrazione nella responsabilità genitoriale.

Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio.

Ringraziamenti

Un ringraziamento particolare per la collaborazione alla stesura:

Avv. Katia Cristofori
Avv. Carmen Pino
Avv. Marina Poppi

Per l'Associazione:

Alessandra Pesce
Davide Dallari
Giulia Bortolini
Giovanni Mecati
Ilenia Carloni
Maurizio Marchionni
Sandra Barbieri
Tiziana Pacchioni

Il Presidente
Cristina Simonini

L'Associazione Peribimbi.it desidera esprimere un particolare ringraziamento all'Avv. Francesco Miraglia per il generoso contributo tecnico e per la stesura narrativa di questo opuscolo.

www.peribimbi.it

Francesco Miraglia

Avvocato. Cassazionista-penalista del Foro di Roma,
esperto di Diritto di Famiglia e Diritto Minorile;
giornalista-pubblicista;
mediatore penale (*INPEF Roma2018*);
mediatore criminale e intelligence nell'investigazione
(*Istituto Universitario della Mediazione Vibo Valentia 2013*);
docente e direttore di master all'INPEF
(*Istituto Nazionale Pedagogia Familiare*) Roma;


Medaglia d'oro Premio Internazionale "Maison des Artistes" 2012
per l'impegno sociale, conferito presso l'Università La Sapienza di Roma.

Nel 2008 è stato premiato dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani
per l'impegno proficuo nella tutela dei diritti degli svantaggiati e,
in particolare nella sorveglianza dei diritti fondamentali delle persone, (Milano).

Nel 2011 è stato conferito dell'Alto riconoscimento
"OGNI BAMBINO È UNA STELLA" (Verona)

Tiat quam hil maio eum fugit ut dolo mosam ex et latem ium untias adiati
della volor sus aut quia volorum harchit volorit atiatem oluptatus molut fugitas
alis ea sedia qui sapit, que dolorum ut et di odi inctemo ditaquam faceatem.

Tiat quam hil maio eum fugit ut dolo mosam ex et latem ium



“

Soluzione alloggiativa, una grotta.

Non una culla ma un giaciglio di paglia.

Un bambino nudo, al freddo e al gelo,
coperto solo da un panno bianco.

Un bue ed un asino in camera da letto
vicino al neonato.

Di Giuseppe, il falegname,
dicono che abbia sposato sua madre Maria
ma non sia lui il vero padre.

Quale sarebbe, oggi, il destino
di Gesù Bambino?

”

Citazione tratta da:
“Papà portami via da qui” – Armando Editore. Roma 2015
V. Palmieri - F. Miraglia



peribimbi.it

www.peribimbi.it